

Dott. Domenico Tripodi

La Regione nella Costituzione

Roma, 27 gennaio 1968.

La Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, contiene dodici principii fondamentali, ai quali si deve attenere tutto l'ordinamento giuridico statale.

Per una costituzionalmente legittima attuazione dell'ordinamento regionale, bisogna tenere ben presenti i seguenti principii:

L'art. 1 cap. della Costituzione, stabilito che la sovranità appartiene al popolo, prescrive che l'esercizio della stessa va contenuto nelle forme e nei limiti della Costituzione. Ne consegue che lo Stato, in cui sono accentrati i poteri sovrani, deve svolgere le proprie funzioni nelle forme e dentro i limiti fissati dalle norme costituzionali, senza alcun margine di discrezionalità.

L'art. 3 al. enuncia il principio inderogabile dell'egualianza di tutti i cittadini della Repubblica davanti alla legge. Da questo principio deriva l'illegittimità costituzionale di tutte le fonti del diritto, dalle quali possa scaturire una disparità di trattamento fra i cittadini.

L'art. 5, proclama l'unità e l'indivisibilità della Repubblica, pur riconoscendo le autonomie locali e prescrivendo il massimo decentramento amministrativo dei servizi dipendenti dallo Stato. Alla luce di questi principii balza chiaro che gli Enti locali (Regioni, Comuni e Provincie)

sono da considerarsi enti pubblici autarchici dell'amministrazione indiretta e di quella decentrata dello Stato, come sono stati sempre considerati le Province ed i Comuni.

La Costituzione, poi, ripartisce le funzioni sovrane dello Stato fra il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Governo e la Magistratura. Successivamente, nel Titolo V, tratta delle Regioni, delle Province e dei Comuni, ponendoli sullo stesso piano di enti pubblici autarchici territoriali. Mentre per le Province ed i Comuni si limita a prescrivere (trattandosi di enti di antica costituzione) che essi debbono agire « nell'ambito dei principii fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni », erigendoli anche a circoscrizioni di decentramento statale e regionale, per le Regioni, invece, trattandosi di enti autarchici di nuova costituzione, stabilisce la loro costituzione, la natura giuridica, i poteri, le funzioni, l'organizzazione, puntualizzando che trattasi di Enti sottoposti, al pari delle Province e dei Comuni, alla vigilanza ed al controllo da parte dello Stato.

Alle Regioni sono stati affidati dei poteri più larghi di quelli sinora esercitati dalle Province e dai Comuni, onde possano agevolmente esercitare le funzioni amministrative loro proprie e quelle delegate dallo Stato. E' stata loro concessa la potestà di emanare delle norme giuridiche in ordine alle materie indicate nell'art. 117 ed eventualmente ad altre materie indicate in leggi costituzionali. Dette norme sono state definite « norme legislative ». In conseguenza di tale definizione ed evidentemente anche per uniformarsi alla definizione già data dai redattori dello Statuto della Regione siciliana, approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 (e successivamente convertito in legge costituzionale con Legge costituzionale 26-2-1948 n. 2), i redattori della Costituzione hanno parlato di « potestà legislative » della Regione e di « leggi » regionali.

A nostro avviso, trattasi di una terminologia improprio-

pria, che può prestarsi a confusioni e persino a false ed erronee interpretazioni della Costituzione.

Non v'è dubbio che le « norme legislative » emanate dalla Regione sono atti di produzione giuridica; ma trattasi pur sempre di atti complementari, che non sembra opportuno definire « leggi », tanto più che l'art. 117 della Costituzione, riferendosi all'attività normativa delle Regioni, dice che tale attività incontra dei limiti nei principii fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (leggi ordinarie), oltreché nei principi fissati dalla Costituzione e nel contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre Regioni.

Tali atti non possono considerarsi vere e proprie leggi, essendo la funzione legislativa demandata esclusivamente al Parlamento (art. 70 Cost.). Non si può nemmeno dire che nel caso trattasi di delega di esercizio di funzione legislativa, atteso che una delega del genere può essere fatta solo al Governo con « la determinazione di principii e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti limitati » (art. 76 Cost.).

Alla Regione può essere delegato soltanto « il potere di emanare norme » per l'attuazione delle leggi della Repubblica (art. 117 Cost. u. cap.).

Riteniamo, pertanto, che la Costituzione abbia voluto attribuire alle Regioni una potestà normativa pressoché analoga a quella già esercitata dalle Provincie e dai Comuni, onde rendere loro agevole l'esercizio delle funzioni amministrative nell'ambito dell'ordinamento amministrativo dello Stato.

Da qui la necessità di abbandonare la terminologia sinora usata e di definire diversamente gli atti di produzione giuridica delle Regioni. Sarebbe più appropriata per essi la definizione di « decreti regionali », tanto più che trattasi di atti sottoposti al visto del Commissario del Governo nella Regione.

Auspichiamo al riguardo una conveniente rettifica, che dovrebbe riguardare anche l'erronea denominazione di « Governo della Regione » data alla Giunta regionale siciliana e l'erroneo appellativo di « deputati » attribuito ai Consiglieri regionali.

Le auspiccate rettifiche potrebbero avvenire con l'emanazione della legge elettorale regionale, che sarà approvata dal Parlamento al termine dell'iter parlamentare, che ovviamente si presenta lungo e non scevro di enormi difficoltà, dovute in gran parte al fatto che si vuole varare con molta fretta una legge tanto importante per la vita dello Stato, legge che, oltre che tenere nel debito conto tutti i dettami della Costituzione, dovrebbe trovare applicazione uniforme in tutto il territorio dello Stato onde evitare una possibile incostituzionale disparità di trattamento fra i cittadini della Repubblica con conseguente pericolo di frazionamento dell'unità dello Stato.